

## REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA E L'ASSISTENZA PRIVATA INTEGRATA NON SANITARIA (APINS) NELLE AREE DI DEGENZA E NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'ISS

Il ricovero nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari rappresenta per la persona e la famiglia un momento di sofferenza, imputabile non solo alla presenza di una condizione di salute precaria, ma anche allo stato di incertezza provocato dall'allontanamento del proprio ambiente sociale e familiare.

La vicinanza continuativa di un familiare, o degli altri soggetti autorizzati può contribuire a creare un contesto rassicurante per il paziente e i suoi familiari, alleviandone il disagio psicologico dovuto al ricovero ospedaliero o socio-sanitario.

Il presente Regolamento ha il fine di:

- Dare attuazione al Decreto Delegato n.21/2016;
- Definire criteri e modalità per l'accesso e la permanenza nelle strutture di degenza dei soggetti che prestano assistenza non sanitaria, al di fuori dei normali orari di vista;
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo dell'assistenza integrata privata non sanitaria;
- Assicurare il controllo della presenza di soggetti che non prestano attività sanitaria e socio-sanitaria e che permangono nella struttura al di fuori dell'orario di visita;
- Collaborare con l'Ufficio del Lavoro al fine di facilitare l'applicazione delle norme in materia di lavoro.

### Art. 1

L'assistenza non sanitaria, che si esplica in tutte quelle azioni di sostegno personale, relazionale e affettivo che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito o con l'organizzazione della struttura sanitaria e socio-sanitaria, può essere prestata, al di fuori degli orari di visita, da:

- a) Parenti o affini;
- b) Persone appartenenti ad associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2;
- c) Lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato;
- d) Assistente non sanitario che presta attività lavorativa presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui all'articolo 2.

### Art. 1-bis

Per i soggetti di cui al punto a) la parentela o affinità dovrà essere certificata mediante autocertificazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 384 della Legge 25 febbraio 1974 n.17.

Per i soggetti di cui al punto b) l'appartenenza alle associazioni di volontariato che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dall'associazione di volontariato attestante la regolare iscrizione alla stessa;

Per i soggetti di cui al punto c) il lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato dovrà provare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione di regolare contratto.

Per i soggetti di cui al punto d) il regolare rapporto di lavoro presso le cooperative o le imprese che offrono servizi di assistenza che abbiano stipulato con l'ISS l'accordo di cui al successivo articolo 2 dovrà essere provato mediante apposito certificato rilasciato dalla cooperativa o impresa.

### Art. 2

Le associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza sono tenute a stipulare apposito accordo con l'ISS attenendosi ai requisiti previsti dal Decreto Delegato n.21/2016.

Gli accordi stipulati vengono inviati al Coordinatore delle Professioni Sanitarie che provvede ad inserirli in appositi elenchi degli autorizzati all'accesso.

### Art. 3

L'elenco delle associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza che hanno stipulato l'apposito accordo con l'ISS, viene aggiornato e reso disponibile con cadenza mensile dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

Le informazioni di cui ai punti precedenti vengono rese disponibili dall'ISS attraverso differenti canali comunicativi (bacheche, portale web dell'ISS, link al sito dell'Ufficio del Lavoro, ecc...).

### Art 4

L'autorizzazione alla permanenza nelle strutture dell'ISS al di fuori dell'orario di visita per assistenza non sanitaria deve essere compilata dal richiedente e firmata – per le parti di competenza – dal richiedente stesso, dall'assistente non sanitario, dal Caposala/Coordinatore o suo delegato e autorizzato dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie, utilizzando l'apposito Modulo (allegato 1). In orario notturno e nei festivi o in assenza del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, il richiedente l'assistenza è tenuto a consegnare la richiesta di autorizzazione nel primo giorno utile.

### Art. 5

I richiedenti sono tenuti a conoscere i contenuti del Decreto n.21/2016, le norme vigenti in materia di lavoro e impiego di assistenti private e le disposizioni interne alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'ISS.

### Art. 6

I soggetti che svolgono attività di assistenza non sanitaria sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle "Norme comportamentali e obblighi" contenuti nella nota integrativa consegnata all'atto della richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento (allegato2).

### Art. 7

Le responsabilità inerenti agli obblighi in materia fiscale, di copertura assicurativa, di sicurezza e di ogni altro aspetto relativo alla disciplina del rapporto di lavoro sono esclusivamente a carico del richiedente e di coloro che svolgono assistenza integrata non sanitaria.

È comunque responsabilità del richiedente l'assistenza privata, verificare che il soggetto assunto risponda ai requisiti previsti dalle norme vigenti.

### Art. 8

Il Coordinatore delle Professioni Sanitarie, su apposita richiesta dell'Ufficio del Lavoro, trasmette il flusso dei soggetti autorizzati, al fine di permettere a quest'ultimo, il rilievo di eventuali irregolarità inerenti le norme vigenti in materia di autorizzazione al lavoro.

### Art. 9

Gli operatori che prestano assistenza privata integrata non sanitaria devono astenersi da qualunque forma di pubblicizzazione dei servizi offerti.

### Art. 10

Il Caposala/Coordinatore e ogni altro operatore ISS che rileva irregolarità è tenuto a segnalarle al Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

### Art. 11

È compito del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, direttamente o avvalendosi dei Caposala o dei suoi delegati, vigilare sul rispetto delle norme di condotta di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

## Art. 12

Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS e diventa immediatamente esecutivo.